Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

*28 febbraio 2023*

Contributo Fondazione Terre des Hommes

A cura di Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes e Avv. Marisa Marraffino, consulente legale Terre des Hommes esperta di diritto minorile e diritto informatico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Audizione parlamentare - Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera

Disegno di legge **C. 536 Dori, recante Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori”**

Premessa

Terre des Hommes avendo quale mission la protezione dell’infanzia e adolescenza da qualsivoglia forma di violenza e abuso, ritiene il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ambiti prioritari di intervento e di impegno.

La Fondazione valuta complessivamente molto positiva la proposta di legge oggetto della presente audizione, apprezzandone l’attenzione particolare agli aspetti di prevenzione, educazione nonché di formazione in essa contenuti, in quanto elementi che, combinati tra loro, possono realmente costituire una risposta funzionale ad arginare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in ambiente scolastico.

*Tuttavia*

La Fondazione nutre qualche riserva e proposta di integrazione / modifica della suindicata proposta di legge, che desidera portare all’attenzione del Parlamento.

**Art. 1**

**Modifiche al 612-bis c.p.**

Terre des Hommes ha una riserva circa l’estensione del reato di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) così come previsto nella proposta di legge oggetto di discussione.

* La Fondazione ritiene che l’alveo per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo debba rimanere prevalentemente quello civilistico amministrativo oltre che preventivo.
* La fattispecie di reato oggi prevede tre chiari eventi alternativi tra loro che sono ben tipizzati (trattandosi di norma di diritto penale) e che giustificano una pena edittale così alta.
* La scelta di prevedere un ulteriore evento quale quello dell’“***emarginazione***” - alternativo agli altri tre, già esistenti - è molto rischiosa, essendo il concetto di ‘emarginazione’ troppo ampio e indefinito, elementi che solleverebbero profili di incostituzionalità della norma, ove così riformulata. La norma infatti così come delineata appare violare il principio di tassatività (o determinatezza), cardine del diritto penale. Se è vero che il concetto di “emarginazione” è noto al Consiglio di Stato nei numerosi procedimenti per mobbing, la nozione non può essere mutuata a fini repressivi/punitivi. Come noto, infatti, nel diritto penale, il principio di tassatività assicura la certezza della legge, garantendo il diritto di difesa e l’eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta. Se è pur vero che da un lato nei casi di bullismo e/o cyberbullismo l’emarginazione è spesso una conseguenza diretta o un segnale embrionale che può seguire o anticipare le reiterate condotte moleste e/o ingiuriose o diffamatorie, dall’altro introdurlo quale evento ulteriore e alternativo della condotta rischia di aprire il varco a: 1) incertezze applicative; 2) un eccesso di criminalizzazione; 3) assenza di garantismo.

Rientrerebbero nell’alveo della norma, punita con pena base fino a 6 anni e sei mesi, condotte impossibili da stabilire *a priori* (esempio: non invitare un compagno a un compleanno dopo averlo schernito; non invitarlo a casa propria a fare i compiti o escluderlo dal gruppo WhatsApp degli amici dopo averlo offeso).

Peraltro, il concetto di “isolamento” simile a quello di “emarginazione” viene già enfatizzato dall’art. 1 della Legge 71/2017 nella parte in cui delinea la definizione di cyberbullismo/bullismo.

Sembra quindi più opportuno in questi casi punire le condotte eventualmente poste in essere per il tramite delle fattispecie di cui agli artt. 595 c.p. (diffamazione); art. 610 c.p. (violenza privata), 660 c.p. (molestia).

Nel caso in cui i fatti non costituiscono reato l’art. 3 della presente proposta di legge laddove modifica l’art. 5 della legge 71/2017 delinea già chiaramente i doveri del dirigente scolastico che può anche segnalare i fatti alle autorità competenti affinché attivino precisi interventi mirati.

Si consideri infine che oggi il bullismo/cyberbullismo è già un insieme di reati già ben delineati (lesioni, ingiurie, percosse, violenza privata, ecc…), ampliare il novero delle condotte perseguite penalmente, soprattutto se non sufficientemente determinate, non raggiungerebbe gli scopi general preventivi e special preventivi tipici del diritto penale.

**Art. 2**

**Modifiche dell’art. 731 cp**

Terre des Hommes concorda con l’estensione dell’obbligo di osservanza dell’istruzione di minori a tutto il percorso di studi obbligatori, eliminando il riferimento all’istruzione elementare.

*Tuttavia*

Chiede di poter integrare l’art. 2 della proposta di legge, inserendo dopo la parola “ometta” la seguente “senza giustificato motivo”

Ciò in virtù dell’opportunità di considerare non punibili situazioni di fragilità famigliare e/o di salute per le quali il mancato adempimento dell’obbligo da parte dei genitori/esercenti la potestà genitoriale, possa essere riconducibile a una condizione sanabile e non dolosa.

**Art. 3**

**Legge n.71/2017 Cyberbullismo**

Terre des Hommes è in linea con il complessivo impianto di modifiche proposte, soprattutto in riferimento all’ampliamento complessivo della disciplina al fenomeno del bullismo.

*Tuttavia, si propongono, le seguenti integrazioni:*

Art. 4 bis

Inserire dopo la parola “psicologico” la frase “e legale” così da prevedere un intervento consulenziale ad ampio spettro in favore di studenti, che possa aiutarli ad accrescere la propria comprensione e senso critico circa i rischi, le conseguenze e le responsabilità, che necessariamente derivano da comportamenti riconducibili nell’alveo del bullismo e/o cyberbullismo.

Le norme oggi esistenti così come eventualmente modificate dalla presente proposta di legge, delineano un complesso sistema di diritti e doveri che devono essere conosciuti *in primis* dagli studenti e dalle studentesse che dai 14 anni in su possono sporgere querela in proprio, possono essere imputabili e hanno bisogno in generale di conoscere i confini, anche legali, delle proprie azioni fuori e dentro la Rete (dalla creazione di falsi profili, alla navigazione con proxy, fino alle conseguenze di offese, didascalie scritte in chat o altro).

Art. 5 comma 1

Dopo le parole “studenti iscritti all’istituto scolastico” aggiungere “anche fuori dall’orario scolastico” e “anche maggiorenni”, includendo espressamente nel novero degli interventi auspicabili dai dirigenti scolastici anche gli studenti non più minorenni. Tutte le disposizioni di carattere preventivo ed educativo dovrebbero infatti essere estese anche agli studenti maggiorenni, colmando una lacuna della L.71/2017 che invece fa espresso riferimento soltanto ai minorenni.

Tali richieste nascono dall’esperienza in base alla quale l’istituto scolastico coinvolto spesso tende a negare la propria collaborazione e/o interventi rieducativi quando il fatto è accaduto al di fuori dell’orario scolastico, pur se ad opera di studenti del proprio istituto.

**Art. 4**

**Modifiche al regio decreto – legge 20 luglio 1934, convertito con modificazioni della legge 27 maggio 1935 n.835.**

Art. 25

Si propone di inserire dopo la frase “anche in gruppo” la frase “anche per via telematica”.

Tale proposta nasce dalla necessità di includere nelle misure rieducative anche i minorenni che possono aver manifestato una condotta irregolare ovvero aggressiva, utilizzando i mezzi telematici, così da estendere la disposizione della norma anche alla fattispecie del cyberbullismo.

Ulteriore possibile modifica

L’art. 7 della L. 71/2017 potrebbe essere modificato, unitamente all’art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), nel senso di non obbligare il Questore o il funzionario delegato, quando durante l’Ammonimento rilevino un reato procedibile d’ufficio (ad esempio atti persecutori ai danni dei minorenni) a comunicare il fatto all’autorità giudiziaria. Di fatto oggi esiste un contrasto tra la finalità preventiva dell’Ammonimento al Questore previsto per i casi di cyberbullismo e l’obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale che venga a conoscenza di reati procedibili d’ufficio. Un problema difficilmente superabile se non attraverso una deroga espressa prevista dalla legge, che potrebbe avere anche l’effetto di incentivare il ricorso a uno strumento amministrativo oggi ancora poco utilizzato.